

Sintesi della decisione della Commissione**del 21 marzo 2018****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso M.8084 — Bayer/Monsanto)***[notificata con il numero C(2018) 1709]***(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2018/C 459/10)**

In data 21 marzo 2018 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare all'articolo 8, paragrafo 3. Una versione non riservata in inglese del testo integrale della decisione relativa al caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

1. INTRODUZIONE

- (1) La decisione dichiara l'acquisizione di Monsanto Company («Monsanto») da parte di Bayer Aktiengesellschaft («Bayer», unitamente a Monsanto «le parti») mediante acquisto di quote (l'«operazione») compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE.

2. PROCEDURA

- (2) Il 14 settembre 2016 Bayer ha annunciato che avrebbe acquisito il controllo di Monsanto. Il 30 giugno 2017 Bayer ha notificato l'operazione alla Commissione.
- (3) Tramite decisione datata 22 agosto 2017 ⁽²⁾ la Commissione ha rilevato che l'operazione suscitava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
- (4) L'indagine approfondita ha confermato le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate in via preliminare.
- (5) Il 16 febbraio 2018 la parte notificante ha presentato gli impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l'operazione compatibile con il mercato interno.
- (6) Il 9 marzo 2018 il progetto di decisione è stato oggetto di consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese; consultazione dalla quale è risultato un parere favorevole. Nella sua relazione, pubblicata il 12 marzo 2018, il consigliere-auditore ha espresso il proprio parere favorevole sul procedimento.
- (7) Nella sua richiesta motivata del 4 aprile 2018, modificata il 6 aprile 2018, la parte notificante ha proposto di modificare gli impegni definitivi, come descritto in appresso ai punti 6.1.3. e 6.1.5. Con decisione dell'11 aprile 2018 la Commissione ha approvato la modifica degli impegni definitivi ⁽³⁾.

3. LE PARTI

- (8) **Bayer**, un'impresa costituita in Germania, opera in quattro settori: industria farmaceutica, salute dei consumatori, agricoltura («Bayer Crop Science») e salute degli animali. Gli effetti dell'operazione sulla concorrenza riguardano principalmente la divisione Bayer Crop Science che opera in tre segmenti di attività: i) prodotti fitosanitari; ii) sementi; e iii) scienza ambientale. Bayer si occupa anche di sviluppo di tecnologie biologiche, nonché di sviluppo e fornitura di servizi di agricoltura digitale.
- (9) **Monsanto**, costituita negli Stati Uniti, è un'impresa che opera nel settore agricolo e produce sementi e prodotti fitosanitari (incentrata sull'erbicida a base di glifosato che commercializza con il marchio «Roundup»). Inoltre Monsanto è impegnata nella ricerca su prodotti biologici per uso agricolo. Monsanto fornisce inoltre agli agricoltori servizi di agricoltura digitale attraverso «The Climate Corporation».

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 286 del 30.8.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione della Commissione dell'11.4.2018 che modifica gli impegni nel caso M.8084 – Bayer/Monsanto, C(2018) 2208 final.

4. DIMENSIONE UE

- (10) Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale aggregato cumulato di oltre 5 000 milioni di EUR [Bayer: [...] EUR; Monsanto: [...] EUR]. Ciascuna di esse realizza nell'Unione un fatturato superiore ai 250 milioni di EUR [Bayer: [...] EUR; Monsanto: [...] EUR], ma nessuna di esse realizza più dei due terzi del proprio fatturato aggregato a livello di UE all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Di conseguenza l'operazione ha dimensione unionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

5. RELAZIONE

5.1. I mercati rilevanti del prodotto

- (11) La decisione riguarda i seguenti settori/mercati nei quali le parti operano:
- a) sementi ortive (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza effettiva in termini di prezzo/prodotto);
 - b) sementi per colture su larga scala, tra i quali semi oleosi di colza, cotone e frumento (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza effettiva e potenziale in termini di prezzo/prodotto);
 - c) caratteri genetici delle colture su larga scala (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza effettiva e potenziale a livello di prezzo/prodotto, nonché sulla concorrenza sul piano dell'innovazione);
 - d) prodotti fitosanitari, ivi compresi erbicidi non selettivi per uso agricolo e non (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza effettiva e potenziale a livello di prezzo/prodotto, nonché sulla concorrenza sul piano dell'innovazione) e sistemi di tolleranza agli erbicidi (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione), trattamento delle sementi (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza potenziale ed effetti verticali), fungicidi (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione), insetticidi (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione), prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione), prodotti per la salute delle api contro gli acari varroa (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione);
 - e) prescrizioni agronomiche di fungicidi, consentite dalla digitalizzazione, per colture su larga scala (effetti orizzontali non coordinati sulla concorrenza potenziale in termini di prezzo/prodotto).

5.1.1. Sementi ortive

- (12) La Commissione ha riscontrato che il mercato rilevante del prodotto comprende tanto la concessione di licenze quanto la commercializzazione di sementi ortive per ciascuna coltura vegetale. Inoltre la Commissione ha constatato che ciascuna coltura vegetale costituisce un mercato del prodotto distinto, ma è costituita da segmenti altamente differenziati. Di conseguenza ha ritenuto pertinente effettuare la valutazione sotto il profilo della concorrenza degli effetti sui prezzi a livello di segmento.
- (13) La Commissione ha utilizzato la segmentazione suggerita dalle parti, che è stata ritenuta affidabile. Tale segmentazione distingue i segmenti in base a: i) ambiente di coltivazione (campo aperto, serra a rete e in plastica o serra in vetro); ii) tipo di sementi (a impollinazione spontanea o ibrido); iii) uso (freschi o trattamento); v) eventualità che la pianta coltivata sia stata o meno riprodotta come ceppaia; e v) caratteristiche della pianta coltivata (tipo di ortaggio, dimensione, colore, sapore ecc.).
- (14) La Commissione ha riscontrato che la portata geografica dei mercati di sementi ortive è nazionale in ragione della registrazione nazionale, della distribuzione nazionale e del debole arbitraggio sui prezzi tra i paesi; tuttavia ha altresì rilevato l'esistenza di altri fattori che suggeriscono una possibile portata più ampia del mercato di sementi ortive rispetto a quello nazionale.

5.1.2. Sementi per colture su larga scala

- (15) La Commissione ha analizzato i mercati delle colture su larga scala nei quali le attività delle parti si sovrappongono: semi oleosi di colza, cotone e frumento.

5.1.2.1. Semi oleosi di colza

- (16) Il settore dei semi oleosi di colza è un'industria a due stadi, comprendente i) la riproduzione di nuove varietà di semi oleosi di colza e ii) la produzione commerciale di semi ottenuti da tali varietà e la loro vendita ai clienti. Bayer e Monsanto coltivano e commercializzano nuove varietà di semi oleosi di colza in tutta l'UE, così come in altre parti del mondo. Entrambe le imprese dispongono di programmi maturi di riproduzione in Europa.
- (17) La Commissione ritiene che i mercati rilevanti del prodotto per i semi oleosi di colza siano: i) il mercato a monte delle licenze per il germoplasma per fini di riproduzione di nuove varietà di tali semi; ii) il mercato a monte delle licenze per varietà di semi oleosi di colza per fini di commercializzazione; e iii) il mercato a valle della commercializzazione di tali semi.

(18) La Commissione lascia aperta la questione se i mercati a valle debbano essere ulteriormente suddivisi tra i due tipi di semi oleosi di colza coltivati in tutta Europa: semi oleosi di colza invernale e semi oleosi di colza estiva (o primaverile).

(19) La Commissione ritiene che: i) la portata geografica del mercato delle licenze per il germoplasma interessi tutta l'UE; ii) il mercato delle licenze per le varietà di semi oleosi di colza abbia portata UE; e iii) la portata geografica del mercato per la commercializzazione delle varietà di semi oleosi di colza sia nazionale.

5.1.2.2. *Cotone*

(20) La Commissione ritiene che il mercato rilevante ai fini dell'analisi della concorrenza sia la concessione in licenza di varietà di cotone per la produzione e la vendita. La portata geografica di tale mercato si estende a tutta l'UE.

5.1.2.3. *Frumento*

(21) La Commissione considera due mercati rilevanti del prodotto: i) il mercato a monte delle licenze di varietà di frumento per la produzione e la vendita (ma non per la riproduzione); e ii) il mercato a valle per la commercializzazione delle sementi di frumento.

(22) Inoltre, la Commissione ha riscontrato che la portata geografica del mercato del frumento si estende a tutta l'UE per il mercato (a monte) delle licenze ed è invece nazionale per il mercato (a valle) della commercializzazione.

5.1.3. **Caratteri genetici delle colture su larga scala**

(23) La Commissione ha riscontrato che a monte della riproduzione e commercializzazione delle sementi esistono tre diversi livelli di mercato per i caratteri genetici, ossia: i) il livello delle licenze per le scoperte di caratteri genetici; ii) il livello delle licenze per i singoli caratteri genetici; e iii) il livello delle licenze per le *stack* (colture derivanti da trasformazioni genetiche multiple). La Commissione ritiene che il livello delle licenze per le scoperte di caratteri genetici non costituisca un mercato del prodotto quanto piuttosto un settore di innovazione, mentre è del parere che vi siano mercati del prodotto distinti per la concessione di licenze per *stack*, da un lato, e la concessione di licenze per caratteri genetici, dall'altro.

(24) A livello di licenze per i singoli caratteri genetici, i mercati rilevanti del prodotto sono individuati da una funzionalità specifica come ad esempio la tolleranza a un erbicida specifico, nonché una coltura specifica. Nel caso delle funzionalità di resistenza agli insetti, ha luogo un'ulteriore sottosegmentazione dei caratteri genetici di tale resistenza in base alla famiglia di insetti nei confronti della quale il carattere genetico fornisce resistenza.

(25) Per il livello delle licenze per le *stack*, i mercati rilevanti del prodotto si distinguono in base alla coltura.

(26) La Commissione ritiene che i mercati geografici rilevanti per la concessione di licenze per caratteri genetici e per la concessione di licenze per *stack* siano globali.

5.1.4. **Prodotti fitosanitari**

5.1.4.1. *Gestione delle erbe infestanti*

A) **Erbicidi non selettivi per uso agricolo**

(27) Gli erbicidi non selettivi sono prodotti che hanno un ampio spettro d'azione e uccidono tanto le erbe quanto le infestanti a foglia larga.

(28) La Commissione ritiene che il mercato rilevante del prodotto degli erbicidi per uso agricolo debba essere segmentato, da un lato, distinguendo tra erbicidi selettivi e non selettivi e, dall'altro, nel contesto degli erbicidi non selettivi, distinguendo tra colture perenni (l'unico segmento nel quale le parti si sovrappongono materialmente nel SEE) e colture non perenni.

(29) La Commissione ritiene inoltre che i mercati dei prodotti fitosanitari abbiano dimensione nazionale in termini di portata geografica.

B) **Erbicidi non selettivi per uso non agricolo**

(30) La Commissione ritiene che i mercati rilevanti del prodotto per gli erbicidi non selettivi non per uso agricolo debbano essere segmentati distinguendo tra: i) gestione industriale della vegetazione e ii) tappeto erboso e piante ornamentali.

(31) Inoltre, la Commissione ritiene che, nel contesto della gestione industriale della vegetazione, le applicazioni anti-sterpaglie e quelle nel settore delle ferrovie costituiscano mercati rilevanti distinti del prodotto.

(32) La Commissione è inoltre del parere che, sempre nel contesto del segmento degli erbicidi non selettivi, questi ultimi dovrebbero essere raggruppati in base al momento della loro applicazione in due categorie comprendenti rispettivamente: a) prodotti pre-emergenza e prodotti pre-post-emergenza; e b) prodotti post-emergenza e prodotti pre-post-emergenza.

- (33) La Commissione ritiene che i mercati rilevanti abbiano dimensione nazionale in termini di portata geografica.

C) Sistemi di tolleranza agli erbicidi

- (34) I sistemi di gestione delle erbe infestanti combinano di norma erbicidi non selettivi con colture tolleranti a tali erbicidi, attraverso la modificazione genetica di dette colture («sistemi geneticamente modificati») o, più raramente, attraverso l'uso di colture nativamente tolleranti, ossia non geneticamente modificate (sistemi non geneticamente modificati). I sistemi geneticamente modificati e quelli non geneticamente modificati sono denominati congiuntamente «sistemi di tolleranza agli erbicidi».
- (35) La Commissione ritiene che tutti i sistemi di tolleranza agli erbicidi per una determinata coltura competano in un mercato rilevante differenziato del prodotto e che i corrispondenti settori di innovazione comprendano l'innovazione in tali sistemi tanto per tutte le colture (soprattutto nelle prime fasi di ricerca) quanto per ciascuna coltura pertinente (come ad esempio soia, cotone, mais, semi oleosi di colza/canola, riso, frumento).
- (36) La Commissione è del parere che la portata geografica rilevante dei settori di innovazione per i sistemi di tolleranza agli erbicidi sia mondiale.

5.1.4.2. *Trattamento delle sementi*

- (37) Il trattamento delle sementi consiste nel trattamento (o nella medicazione) dei semi con formulazioni specifiche destinate a proteggerli nelle prime fasi del loro sviluppo. Il trattamento delle sementi è mirato a contrastare malattie e insetti che vivono nel terreno o che sono attivi all'inizio della stagione («trattamento fungicida e insetticida delle sementi»), nonché i nematodi («trattamento nematocida delle sementi»).
- (38) La Commissione ha ritenuto che il trattamento delle sementi costituisca un mercato del prodotto distinto piuttosto che un particolare tipo di applicazione di prodotti fitosanitari. Il trattamento delle sementi è ulteriormente suddiviso per coltura e indicazione (ad esempio insetticidi e fungicidi). Per quanto riguarda il trattamento nematocida delle sementi, la Commissione ritiene che il mercato rilevante del prodotto da considerare per l'analisi della concorrenza sia il trattamento delle sementi per il controllo dei nematodi in base alle singole colture.
- (39) Per quanto riguarda il mercato a valle rispetto al mercato del trattamento delle sementi, ai fini della decisione, può essere lasciata aperta la determinazione se il mercato del prodotto a valle includa o meno anche semi non trattati.
- (40) La Commissione ritiene che i mercati dei prodotti relativi al trattamento delle sementi siano nazionali in termini di portata geografica.

5.1.4.3. *Fungicidi*

- (41) I fungicidi sono prodotti agrochimici che controllano le malattie e sono utilizzati per prevenire il deterioramento delle piante e dei prodotti vegetali causato da funghi e muffe.
- (42) La Commissione ha effettuato la sua valutazione sotto il profilo della concorrenza dei fungicidi per coltura/malattia. La Commissione ritiene inoltre che il settore di innovazione rilevante per la sua valutazione sia l'innovazione nei fungicidi per diverse colture/malattie o gruppi di malattie.
- (43) Inoltre la Commissione è del parere che possa essere lasciata aperta la questione se i fungicidi chimici e biologici costituiscano mercati distinti del prodotto poiché l'operazione non suscita preoccupazioni in merito alla sua compatibilità con il mercato interno nel contesto di alcuna definizione plausibile del mercato.
- (44) I mercati dei prodotti fungicidi hanno dimensione nazionale in termini di portata geografica. La dimensione geografica dei settori di innovazione può essere lasciata aperta.

5.1.4.4. *Insetticidi*

- (45) Gli insetticidi sono prodotti concepiti per controllare gli insetti che danneggiano le colture coltivate, in particolare le colture alimentari. Possono essere applicati secondo diverse modalità, tra le quali l'applicazione del trattamento a livello fogliare, del suolo e dei semi.
- (46) La Commissione ha effettuato la sua valutazione sotto il profilo della concorrenza degli insetticidi per coltura/parassita. La Commissione ritiene che il settore di innovazione rilevante per la sua valutazione sia costituito da insetticidi suddivisi in base ai parassiti.
- (47) La Commissione ritiene che possa essere lasciata aperta la questione se gli insetticidi debbano essere ulteriormente suddivisi tra prodotti biologici e sostanze chimiche dato che l'operazione non suscita preoccupazioni in merito alla sua compatibilità con il mercato interno nel contesto di alcuna definizione plausibile del mercato.
- (48) I mercati dei prodotti insetticidi hanno dimensione nazionale in termini di portata geografica; la dimensione geografica dei settori di innovazione può invece essere lasciata aperta.

5.1.4.5. *Prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture*

- (49) I prodotti microbici (noti anche come prodotti fitosanitari «biologici») sono costituiti da microrganismi, in particolare solitamente da un batterio, un virus o un fungo. Possono essere utilizzati per proteggere le colture (biopesticidi) e/o per migliorare la produttività e la fertilità delle piante (biostimolanti e biofertilizzanti).
- (50) I biostimolanti e i biofertilizzanti sono concepiti per migliorare la salute delle colture, la resa e la tolleranza a condizioni di stress, inoltre, a differenza dei biopesticidi, non svolgono alcuna azione diretta contro parassiti o malattie. Sono indicati anche come prodotti a sostegno dell'«efficienza produttiva delle colture».
- (51) La definizione del mercato del prodotto per i prodotti microbici di sostegno all'efficienza produttiva delle colture e la definizione del mercato geografico pertinente possono essere lasciate aperte dato che l'operazione non suscita preoccupazioni sulla sua compatibilità con il mercato interno nel contesto di alcuna definizione plausibile del mercato.
- (52) La Commissione ritiene che lo spazio di innovazione rilevante per la sua valutazione sia l'innovazione nel contesto dei prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture.

5.1.4.6. *Salute delle api*

- (53) La Commissione è dell'avviso che esista un mercato del prodotto distinto per i prodotti mirati destinati al contrasto e al controllo delle infestazioni da acaro varroa nelle colonie di api. La Commissione ritiene inoltre che la segmentazione del mercato tra prodotti biologici e chimici oppure sulla base del principio attivo/della modalità di azione o della modalità di somministrazione non appaia giustificata.
- (54) La Commissione è altresì del parere che il settore di innovazione rilevante sia rappresentato dai prodotti che tutelano la salute delle api e contrastano l'acaro *varroa destructor*.
- (55) I mercati dei prodotti che tutelano la salute delle api hanno dimensione nazionale in termini di portata geografica, mentre la dimensione geografica dei settori di innovazione può essere lasciata aperta.

5.1.5. **Prescrizioni agronomiche consentite dalla digitalizzazione**

- (56) Per agricoltura digitale si intende la raccolta di dati e informazioni sulle aziende agricole con l'intento di fornire consulenze personalizzate o dati aggregati agli agricoltori al fine di aumentare la produttività di tali aziende. L'agricoltura digitale sta attualmente muovendo i suoi primi passi, ma si sta sviluppando rapidamente.
- (57) Nel contesto dell'agricoltura digitale, con il termine prescrizioni basate sulla digitalizzazione si fa riferimento a raccomandazioni o consigli sulla selezione e sull'applicazione (ad esempio dosaggi, tempi) di fattori produttivi (ad esempio prodotti fitosanitari) forniti a un livello geograficamente sempre più granulare (ad esempio a livello di campo, zona di un campo o superficie più ristretta) affinché un agricoltore li possa attuare. Le raccomandazioni o i consigli in questione sono generati da un motore agronomico di statistiche che si basa su vasti insiemi di dati pubblici e di proprietà.
- (58) La Commissione conclude che i servizi di prescrizione consentiti dalla digitalizzazione costituiscono una categoria distinta di servizi nel contesto dell'agricoltura digitale poiché: i) richiedono, tra l'altro, più livelli di dati, algoritmi più complessi e capacità più ampie; e ii) raccomandano un piano d'azione concreto per gli agricoltori, con un elevato livello di granularità e personalizzazione. La Commissione ritiene che tale aspetto dovrebbe essere ulteriormente segmentato per fattore produttivo (ad esempio fungicidi ecc.) e per raggruppamenti di colture (ad esempio colture su larga scala).
- (59) Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante, la Commissione ritiene che abbia portata nazionale, nonostante nella sua valutazione abbia preso in considerazione anche un contesto geografico regionale più ampio ove pertinente.

5.2. **Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

5.2.1. **Sementi ortive**

- (60) La Commissione ha valutato gli effetti orizzontali sulla concorrenza a livello di prezzi/prodotti nei mercati delle sementi ortive. Nell'UE, le attività delle parti si sovrappongono in relazione a 16 colture vegetali (ad esempio pomodori, cetrioli ecc.). Ogni coltura è ulteriormente suddivisa in segmenti (ad esempio pomodori ciliegino coltivati in serra).
- (61) La concorrenza sui prezzi per le sementi ortive avviene a livello di segmento/paese. La valutazione sotto il profilo della concorrenza deve quindi essere condotta in diverse centinaia di combinazioni segmento/paese. In considerazione di questo elevato numero di combinazioni segmento/paese da valutare, la Commissione ha applicato filtri basati sulla quota di mercato e sui livelli di concentrazione (indice Hirschmann-Herfindahl, HHI, e delta HHI) al fine di individuare i mercati nei quali l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva. Per taluni mercati, la Commissione ha condotto una valutazione più approfondita basata su fattori strutturali e qualitativi.

- (62) Su questa base, la Commissione ha ritenuto che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva a causa di effetti non coordinati e/o della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante in un certo numero di mercati di sementi ortive nell'UE, corrispondenti a circa 200 combinazioni di segmento/paese.

5.2.2. **Sementi per colture su larga scala**

5.2.2.1. *Semi oleosi di colza*

- (63) Monsanto è attualmente l'impresa leader del mercato nel SEE. La quota di mercato di Bayer nel SEE per i semi oleosi di colza invernale è pari a circa [0-5] % a livello tanto di commercializzazione quanto di riproduzione. La Commissione ritiene che le quote di mercato combinate disponibili possano sottostimare la posizione concorrenziale delle parti, in particolare alla luce del successo previsto per i prodotti principali di Bayer nelle zone di coltivazione della canola e della sua strategia generale per i semi oleosi di colza nel SEE.
- (64) Bayer è attualmente il principale operatore a livello globale nel mercato dei semi oleosi di colza. L'indagine condotta dalla Commissione ha dimostrato che, prima dell'operazione, Bayer disponeva di piani credibili e forti capacità per diventare un operatore leader nel settore dei semi oleosi di colza nell'UE e che tali piani stavano già mostrando alcuni risultati positivi. L'operazione con Monsanto rischia di compromettere tali piani determinando il probabile effetto di danneggiare la clientela che acquista semi oleosi di colza.
- (65) Inoltre la Commissione ritiene che Bayer possa diventare un forte concorrente nei mercati nazionali dei semi oleosi di colza nei quali anche Monsanto ha una forte presenza.
- (66) Per questi motivi la Commissione conclude che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione ai semi oleosi di colza in Francia, Irlanda, Estonia e nel Regno Unito, poiché è probabile che eliminerebbe un importante vincolo concorrenziale e determinerebbe effetti non coordinati sulla concorrenza a livello di prodotti e prezzi.

5.2.2.2. *Cotone*

- (67) La sovrapposizione delle attività delle parti nel settore delle sementi di cotone nell'UE si manifesta nel mercato (a monte) delle licenze per le sementi di cotone destinate alla commercializzazione.
- (68) La Commissione ritiene che l'operazione riunisca i due concorrenti più importanti sul mercato dell'UE per la concessione di licenze di varietà di cotone per fini di produzione e vendita.
- (69) La forte posizione delle parti nel mercato dell'UE per le licenze di varietà di cotone per fini di produzione e vendita deriva dalla loro forte posizione globale nel mercato delle sementi di cotone. L'indagine di mercato ha rivelato che i punti di forza delle parti comprendono la qualità del loro *pool* di germoplasma, le loro capacità di riproduzione, i loro programmi di ricerca e sviluppo, la loro capacità di sviluppare caratteri genetici, nonché la loro capacità di accedere a clienti nel settore del cotone.
- (70) Per questi motivi, la Commissione ritiene che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione alle licenze di varietà di cotone per finalità di produzione e vendita nell'UE, dato che è probabile che tale operazione rafforzi o quanto meno crei una posizione dominante, in ragione di effetti orizzontali non coordinati.

5.2.2.3. *Frumento*

- (71) Poiché nessuna delle parti è attualmente attiva nella commercializzazione di sementi di frumento nell'UE, la Commissione ha valutato se Bayer e Monsanto sarebbero potenziali concorrenti.
- (72) La Commissione constata che attualmente esiste una significativa probabilità che Bayer [attraverso i suoi piani aziendali] si trasformi in un'effettiva forza concorrenziale. Le attività commerciali di Monsanto in relazione al frumento si svolgono negli Stati Uniti e il ramo aziendale commerciale dedicato alle sementi di frumento si occupa esclusivamente di varietà a impollinazione spontanea. La Commissione ritiene che non vi sia alcuna probabilità significativa che Monsanto diventi un'efficace forza concorrenziale in Europa in un periodo di tempo ragionevole.
- (73) Inoltre, la Commissione è dell'avviso che, alla luce della strategia di Bayer incentrata sul frumento ibrido, qualora Monsanto dovesse entrare nel mercato con varietà a impollinazione spontanea, le due imprese non opererebbero in stretta concorrenza nell'UE.
- (74) Infine la Commissione ritiene che attualmente vi sia un numero sufficiente di altri concorrenti nel settore del frumento in grado di mantenere una pressione concorrenziale sufficiente in seguito all'operazione.
- (75) Per questi motivi la Commissione considera improbabile che l'operazione ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva sui mercati delle sementi di frumento in Europa.

5.2.3. Caratteri genetici delle colture su larga scala

- (76) Alla Commissione spetta la competenza per valutare gli effetti dell'operazione sui mercati delle licenze per i caratteri genetici per i motivi illustrati in appresso. Innanzitutto l'operazione ha effetti diretti e immediati sugli operatori europei attivi sul mercato globale a monte delle licenze per i caratteri genetici. Su tale mercato l'operazione influenza direttamente le principali imprese europee del settore delle sementi che ottengono licenze per caratteri genetici di Bayer e/o Monsanto, nonché altri operatori del mercato europeo concorrenti delle parti.
- (77) In secondo luogo, i caratteri geneticamente modificati non sono vietati dall'Europa in quanto tali. In effetti vengono utilizzati taluni caratteri genetici modificati e in Europa si coltivano colture geneticamente modificate. Un carattere genetico di resistenza agli insetti di Monsanto che conferisce al granturco resistenza nei confronti dei lepidotteri, denominato MON810, è approvato per la coltivazione in alcuni Stati membri, ossia in Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Spagna. In terzo luogo, l'UE è un importatore molto importante di colture geneticamente modificate. Le parti stimano che le importazioni totali nel SEE di colture geneticamente modificate ammontino a circa 13 miliardi di USD, la maggior parte delle quali reca caratteri genetici di Bayer o Monsanto. In quarto luogo non tutti i caratteri genetici sono di tipo geneticamente modificato. Taluni caratteri genetici non geneticamente modificati sono attualmente disponibili in commercio e tanto Bayer quanto Monsanto agiscono da innovatrici di tali caratteri e considerano l'UE un mercato importante.

5.2.3.1. Concorrenza a livello di prodotti

- (78) In particolare, la Commissione ha valutato la concorrenza tra i prodotti Liberty-Link di Bayer e Roundup Ready di Monsanto per quanto riguarda granturco, semi oleosi di colza/canola, cotone e soia. Per quanto concerne i semi di soia, la Commissione ha individuato una sovrapposizione in relazione ai caratteri genetici di tolleranza agli erbicidi e, in particolare, alla tolleranza all'erbicida glifosato (Roundup Ready) e a quella al glufosinato (LibertyLink) con alternative limitate. Nel contesto del cotone, le parti si sovrappongono nel contesto dei caratteri genetici di tolleranza agli erbicidi e di resistenza agli insetti e i concorrenti offrono alternative limitate. Per quanto riguarda i semi oleosi di colza la Commissione ha rilevato una sovrapposizione nei caratteri genetici di tolleranza agli erbicidi con limitati vincoli posti da concorrenti. Nel contesto del granturco, la Commissione conclude che la sovrapposizione dei caratteri di tolleranza agli erbicidi rafforzerebbe la posizione dominante di Monsanto nel mercato dei caratteri genetici di tale tolleranza per detto cereale.
- (79) Inoltre la Commissione ha individuato una sovrapposizione orizzontale in relazione alle *stack*: vi sono infatti numerose sovrapposizioni di prodotti soggetti a una stretta concorrenza nel contesto di semi di soia, cotone e colza, in relazione alle quali i concorrenti offrono spesso alternative limitate.
- (80) Su tale base, la Commissione ritiene che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva (e potenziale) sulla base dei prezzi e dei prodotti in ciascuno dei seguenti mercati: i) tolleranza agli erbicidi della soia; ii) tolleranza agli erbicidi del cotone; iii) resistenza ai lepidotteri del cotone; iv) tolleranza agli erbicidi del granturco; v) tolleranza agli erbicidi di semi oleosi di colza/canola; vi) *stack* di soia; vii) *stack* di cotone; viii) *stack* di semi oleosi di colza/canola.
- (81) Per quanto concerne i semi oleosi di colza tolleranti agli erbicidi, l'operazione creerebbe una posizione dominante.

5.2.3.2. Concorrenza sul piano dell'innovazione nel contesto dei caratteri genetici

- (82) Gli operatori del settore approfondono sforzi di innovazione per scoprire e sviluppare nuovi caratteri genetici. Nel considerare tanto i mercati a valle dei prodotti quanto i mercati a monte delle tecnologie, l'attività innovativa non dovrebbe essere intesa come un mercato a sé stante, bensì come un fattore produttivo per entrambi tali mercati. Ciò tuttavia non impedisce alla Commissione di valutare l'impatto dell'operazione a livello di sforzi di innovazione profusi delle parti e dai loro concorrenti. La Commissione ha valutato la concorrenza sul piano dell'innovazione che ha luogo in settori di innovazione costituiti da raggruppamenti di combinazioni di coltura/funzionalità.
- (83) La ricerca e lo sviluppo in materia di caratteri genetici sono caratterizzati da notevoli ostacoli all'ingresso e all'espansione; inoltre, per quanto concerne la tolleranza agli erbicidi e la resistenza agli insetti, le attività di ricerca e sviluppo sono notevolmente concentrate nelle mani di appena quattro operatori integrati. Le parti sono imprese leader innovatrici in relazione a tali caratteri genetici. Inoltre, i dati sui brevetti a disposizione della Commissione hanno dimostrato che le parti sono importanti innovatori per diversi settori di innovazione e in termini di invenzioni di colture incrociate nel contesto del controllo delle infestanti e nel controllo degli insetti.
- (84) La Commissione ritiene che l'operazione possa ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva per quanto riguarda la concorrenza sul piano dell'innovazione nei settori in cui le attività di ricerca e sviluppo delle parti si sovrappongono e le parti operano in stretta concorrenza con scarse alternative. Questi settori sono: la tolleranza agli erbicidi, la resistenza agli insetti e il trattamento nematocida della soia; la tolleranza agli erbicidi e la resistenza agli insetti del cotone; la tolleranza agli erbicidi dei semi oleosi di colza; il frumento tollerante agli erbicidi non geneticamente modificato; nonché la ricerca in materia di colture incrociate. La Commissione è dell'avviso che l'operazione possa ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva per quanto riguarda la concorrenza sul piano dell'innovazione, nello specifico in materia di innovazione generale in relazione a tolleranza agli erbicidi e resistenza agli insetti di tali colture, eliminando una concorrenza effettiva o potenziale tra le parti in termini di innovazione.

5.2.3.3. Rafforzamento della posizione dominante di Monsanto

- (85) Monsanto detiene una posizione dominante nei mercati rilevanti, ma anche a livello di settore in ragione dello sfruttamento da parte di Monsanto della piattaforma RoundupReady tra le diverse colture. In questo contesto, Bayer è uno dei pochi concorrenti rimasti che potrebbero sfidare Monsanto e, allo stesso tempo, un concorrente particolarmente attivo e ben dotato di risorse. In tale contesto l'indagine della Commissione ha confermato il probabile rischio di preclusione del mercato in relazione ad altri concorrenti per i caratteri genetici. La Commissione ritiene che l'operazione rafforzerebbe la posizione dominante di Monsanto.

5.2.4. Prodotti fitosanitari

5.2.4.1. Gestione delle erbe infestanti

- A) Erbicidi non selettivi per uso agricolo e non agricolo (effetti non coordinati sulla concorrenza effettiva e potenziale a livello di prodotti e di prezzi)
- (86) Nel SEE Monsanto vende esclusivamente glifosato, per lo più con il marchio Roundup. Il glifosato è il principio attivo maggiormente venduto per la protezione delle colture a livello mondiale ma anche nel SEE, principalmente in ragione del suo utilizzo su colture tolleranti agli erbicidi. Monsanto sta anche sviluppando [prodotti ad una fase avanzata di sviluppo].
- (87) Nel SEE Bayer produce e vende erbicidi non selettivi principalmente basati sul glufosinato come principio attivo. Bayer vende altresì quantità limitate di formulazioni di glifosato. Attualmente Bayer prevede di lanciare un [prodotto ad una fase avanzata di sviluppo]. Infine, Bayer dispone di numerosi progetti ad una fase avanzata di sviluppo ([linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi]) che mirano a contrastare la posizione dominante di Monsanto in relazione al glifosato.
- (88) Per quanto riguarda le sovrapposizioni tra prodotti attualmente disponibili nel SEE, le parti dispongono di elevate quote di mercato nazionali combinate passibili di crescita nel contesto di tutte le definizioni plausibili del mercato, sia in termini di usi agricoli che di usi non agricoli (ad esempio gestione industriale della vegetazione come nel caso di strade, ferrovie ecc.), che potrebbero portare a effetti non coordinati o persino alla creazione/al rafforzamento di posizioni dominanti. L'indagine di mercato ha confermato che, sebbene si differenzino tra loro, i prodotti delle parti competono testa a testa nel contesto di un numero significativo di esigenze e sono soggetti a una stretta concorrenza, se non altro perché sono i due concorrenti più prossimi in relazione ai principali tre erbicidi non selettivi nel SEE.
- (89) Inoltre, la Commissione ha riscontrato che le parti stanno operando in maniera tale da preservare o, se possibile, persino da rafforzare le loro posizioni nei mercati degli erbicidi non selettivi per uso agricolo attraverso l'imminente lancio di prodotti in stretta concorrenza tra loro.
- (90) La Commissione ritiene che, sebbene sembri influenzare gli erbicidi non selettivi nel SEE, la pressione normativa non ha ripercussioni su tutti i mercati nazionali rilevanti e sembra interessare maggiormente un principio attivo soggetto a concorrenza, rendendo quindi il glifosato e il glufosinato persino dei prodotti soggetti a una concorrenza più stretta tra loro.
- (91) La Commissione ha inoltre valutato il vincolo concorrenziale di concorrenti terzi. Nel complesso la Commissione ritiene improbabile che i concorrenti possano costituire un vincolo concorrenziale significativo in seguito all'operazione.
- (92) Per questi motivi, la Commissione è dell'avviso che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza in relazione agli erbicidi non selettivi per uso agricolo per colture perenni e in relazione agli erbicidi non selettivi non per uso agricolo (pre-post-emergenza e post-emergenza per usi di gestione industriale della vegetazione) in diversi Stati membri.
- B) Innovazione nel contesto degli erbicidi non selettivi (effetti non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione)
- (93) Per quanto riguarda la concorrenza in termini di innovazione che coinvolge prodotti di imminente lancio e in fase iniziale di sviluppo, l'indagine svolta ha rivelato sovrapposizioni dirette tra [prodotti in fase avanzata di sviluppo] di Monsanto (che comprendono anche una collaborazione con Sumitomo su una nuova chimica del PPO) e un prodotto in fase iniziale di sviluppo di Bayer (che comprende anche [linee di ricerca 1, 2 e 3 relative agli erbicidi non selettivi]) concepito specificatamente per contrastare l'esclusiva del glifosato in tutti i suoi usi (eliminazione di infestanti, principali colture tolleranti agli erbicidi e colture perenni). L'indagine della Commissione ha rivelato che le parti operano in stretta e notevole concorrenza tra loro nel settore di innovazione degli erbicidi non selettivi.
- (94) La Commissione ritiene probabile che gli incentivi delle parti a portare avanti in maniera indipendente i loro sforzi in termini di attività di ricerca e sviluppo in stretta concorrenza tra loro sarebbero ridotti in seguito all'operazione.
- (95) L'indagine della Commissione ha inoltre rilevato che il vincolo che sarebbe esercitato dopo l'operazione dai concorrenti rimanenti sarebbe insufficiente.

- (96) Per tali ragioni la Commissione ritiene che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione all'innovazione nel settore degli erbicidi non selettivi poiché è probabile che elimini un importante e stretto vincolo concorrenziale, aspetto questo che potrebbe potenzialmente ledere la concorrenza sul piano dell'innovazione nel contesto degli erbicidi non selettivi combinando le rispettive capacità di innovazione e le rispettive gamme di prodotti delle parti in tale settore.
- C) Sistemi di tolleranza agli erbicidi (effetti non coordinati sulla concorrenza sul piano dell'innovazione)
- (97) Sebbene i sistemi di tolleranza agli erbicidi non siano attualmente utilizzati in maniera significativa nel SEE dato che i caratteri geneticamente modificati di tolleranza agli erbicidi non sono di norma approvati, la Commissione si ritiene competente per la valutazione di tali sistemi a livello globale per le medesime ragioni illustrate in precedenza in relazione ai caratteri genetici per le colture su ampia scala e alle *stack* di caratteri genetici (cfr. punti 76-77), che rappresentano uno dei componenti chiave di tali sistemi.
- (98) L'operazione causerebbe effetti non coordinati sull'innovazione per i sistemi indipendenti per i quali Bayer e Monsanto hanno seguito percorsi paralleli (che continuerebbero a seguire in assenza dell'operazione), ivi incluso in relazione ai sistemi di tolleranza agli erbicidi non geneticamente modificati per il frumento nel contesto dei quali sembrano essere attivi pochissimi [piani aziendali di] operatori del settore.
- (99) In particolare, entrambe le parti stanno lavorando a livelli aggiuntivi basati sulle modalità di azione [linea di ricerca 2 sugli erbicidi non selettivi] e [linea di ricerca 3 sugli erbicidi non selettivi] per integrare i rispettivi sistemi di tolleranza agli erbicidi tra le varie colture e a livello globale, contesto nel quale tanto Bayer quanto Monsanto dispongono di [prodotti in fase avanzata di sviluppo] che è noto presentino stretti sforzi paralleli nella [modalità di azione della linea di ricerca 3 sugli erbicidi non selettivi].
- (100) Inoltre, entrambe le parti hanno sviluppato notevoli capacità di scoperta e sviluppo di [prodotti in fase avanzata di sviluppo] e Bayer sta attualmente lavorando su [un prodotto in fase avanzata di sviluppo].
- (101) La Commissione ritiene probabile che gli incentivi delle parti a portare avanti in maniera indipendente i loro sforzi in termini di attività di ricerca e sviluppo per sistemi di tolleranza agli erbicidi in stretta concorrenza tra loro sarebbero ridotti in seguito all'operazione.
- (102) Inoltre la Commissione è del parere che gli sforzi di innovazione dei concorrenti costituiscano un vincolo limitato in questo settore in considerazione dei notevoli ostacoli all'ingresso per l'innovazione in relazione tanto agli erbicidi non selettivi quanto ai caratteri genetici (due aspetti fondamentali dei sistemi di tolleranza agli erbicidi), così come specificamente per i sistemi di tolleranza agli erbicidi stessi.
- (103) La Commissione ritiene che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione all'innovazione nei sistemi di tolleranza agli erbicidi poiché eliminerebbe importanti vincoli concorrenziali che le parti esercitano invece prima dell'operazione.

5.2.4.2. *Trattamento delle sementi*

A) Trattamento nematocida delle sementi (concorrenza potenziale)

- (104) Attualmente nel SEE non vengono venduti trattamenti nematocidi delle sementi; tuttavia entrambe le parti prevedono di lanciare tali trattamenti nel SEE nel prossimo futuro.
- (105) La Commissione ritiene che le parti operino nel contesto di una importante e stretta concorrenza tra loro nei mercati del trattamento nematocida di sementi in [colture] in tutto il SEE. L'indagine di mercato indica che [esistono piani di integrazione].
- (106) I concorrenti delle parti hanno dimensioni considerevolmente inferiori e non dispongono delle capacità, delle dimensioni e della portata degli operatori più grandi.
- (107) La Commissione conclude quindi che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione al trattamento nematocida delle sementi nelle [colture] in tutti gli Stati membri del SEE nei quali si coltivano dette colture, poiché è probabile che eliminerebbe un importante vincolo concorrenziale e determinerebbe effetti non coordinati sulla concorrenza a livello di prodotti e prezzi.

B) Trattamento fungicida e insetticida delle sementi (effetti verticali)

- (108) Bayer è uno dei principali operatori nel settore dei trattamenti delle sementi nel SEE, in particolare nel trattamento insetticida delle sementi per il granoturco; Monsanto non è invece più attiva nel trattamento delle sementi nel SEE [...]. Di conseguenza non si registra alcuna sovrapposizione tra le parti nel SEE in relazione al trattamento fungicida e insetticida delle sementi. Ciò nonostante l'operazione genera una relazione verticale tra il mercato *a monte* del trattamento delle sementi e il mercato *a valle* delle sementi (trattate) nei quali operano tanto Bayer quanto Monsanto.

- (109) Per quanto concerne il trattamento insetticida delle sementi, l'operazione dà luogo a un mercato interessato in relazione al trattamento insetticida delle sementi per il granoturco e i semi oleosi di colza in diversi Stati membri.
- (110) Benché Bayer detenga una forte posizione nel trattamento delle sementi in diversi di questi mercati, la Commissione ritiene improbabile che tale impresa la possa mantenere, in considerazione i) dell'evoluzione della situazione normativa e ii) del probabile ingresso imminente di nuovi operatori sul mercato.
- (111) Di conseguenza la Commissione è del parere che in seguito all'operazione le parti non avrebbero probabilmente la capacità e l'incentivo di attuare una strategia di preclusione all'ingresso a scapito di operatori sul mercato delle sementi di granoturco soggette a trattamento insetticida.
- (112) Inoltre, la Commissione ritiene che in seguito all'operazione le parti non disporranno di un significativo potere di mercato nei mercati *a valle*.
- (113) Per quanto riguarda il trattamento fungicida delle sementi, sui due mercati *a monte* interessati (Austria e Regno Unito) Bayer opera semplicemente come rivenditore di prodotti generici che possono essere prodotti e venduti da altri fornitori. Inoltre, l'indagine ha rivelato che, mentre sul mercato nazionale interessato Bayer è l'unico fornitore, a livello di SEE vi sono altri fornitori che potrebbero entrare nel mercato austriaco e in quello del Regno Unito.

5.2.4.3. Fungicidi (concorrenza sul piano dell'innovazione)

- (114) Non vi sono sovrapposizioni nel SEE per i fungicidi in considerazione del fatto che Monsanto non vende attualmente nessuno di questi prodotti nel SEE. Le sovrapposizioni tra Bayer e Monsanto si limitano a sovrapposizioni nel contesto dell'innovazione.
- (115) L'indagine ha mostrato che Bayer e Monsanto non sono concorrenti diretti in termini di innovazione e che esiste un numero sufficiente di concorrenti attivi nei medesimi settori di innovazione che manterrebbero una pressione concorrenziale sufficiente in seguito all'operazione.
- (116) Alla luce delle prove a sua disposizione, la Commissione ritiene che l'operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva sul piano dell'innovazione nel contesto dei fungicidi.

5.2.4.4. Insetticidi (concorrenza sul piano dell'innovazione)

- (117) Non vi sono sovrapposizioni nel SEE nel mercato del prodotto degli insetticidi in considerazione del fatto che Monsanto non vende attualmente nessuno di questi prodotti nel SEE. Le sovrapposizioni tra Bayer e Monsanto si limitano a sovrapposizioni nel contesto dell'innovazione.
- (118) Alla luce delle prove a sua disposizione, la Commissione ritiene che l'operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva sul piano dell'innovazione nel contesto degli insetticidi.

5.2.4.5. Prodotti microbici per l'efficienza produttiva delle colture (concorrenza sul piano dell'innovazione)

- (119) Attualmente non esiste alcuna sovrapposizione tra le parti in termini di biostimolanti o biofertilizzanti nel SEE, in quanto al momento Bayer non vende tali prodotti nel SEE.
- (120) La Commissione ritiene che sebbene l'operazione proposta riunirà due importanti operatori nel settore dei prodotti biologici, continueranno ad esservi numerosi altri operatori con importanti capacità di innovazione e in grado di introdurre nuovi prodotti sul mercato.
- (121) Nel complesso, la Commissione ritiene che l'operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in relazione al trattamento microbico delle sementi a favore dell'efficienza produttiva delle colture in termini di concorrenza sia sui prodotti e sui prezzi sia sul piano dell'innovazione.

5.2.4.6. Salute delle api (concorrenza sul piano dell'innovazione)

- (122) Non vi sono sovrapposizioni nel SEE nel mercato dei prodotti per la salute delle api che combattano gli acari varroa in considerazione del fatto che Monsanto non vende attualmente nessuno di questi prodotti nel SEE. Le sovrapposizioni tra Bayer e Monsanto si limitano a sovrapposizioni nel contesto dell'innovazione.
- (123) La Commissione ritiene che le prove disponibili non siano sufficienti per stabilire nella misura dovuta che l'operazione ostacolerebbe significativamente una concorrenza effettiva in termini di innovazione nel SEE nei prodotti per la salute delle api che contrastano gli acari varroa.

5.2.5. Prescrizioni agronomiche consentite dalla digitalizzazione

- (124) La Commissione ritiene che i) Bayer e Monsanto siano potenziali concorrenti sul mercato della fornitura di prescrizioni, consentite dalla digitalizzazione, di fungicidi per colture su larga scala.
- (125) [Prodotto in fase avanzata di sviluppo] di Bayer.

- (126) Monsanto sta per lanciare la sua piattaforma di agricoltura digitale nel SEE, FielView, e [un prodotto in fase avanzata di sviluppo].
- (127) Inoltre la Commissione ritiene che ii) in assenza dell'operazione, Bayer e Monsanto possano imporre vincoli concorrenziali importanti l'una nei confronti dell'altra, nonché nei confronti di altri concorrenti. Monsanto è considerata l'impresa leader a livello mondiale nell'agricoltura digitale, mentre Bayer è uno dei principali operatori del settore dell'agricoltura digitale in Europa. Inoltre, entrambe le imprese dispongono di ampie capacità necessarie per sviluppare e migliorare le prescrizioni consentite dalla digitalizzazione, nonché per accedere a dati agronomici significativi, di loro proprietà e di terzi.
- (128) Inoltre iii) Bayer e Monsanto sono paragonabili soltanto ad un numero limitato di concorrenti che difficilmente eserciteranno un grado sufficiente di pressione concorrenziale dopo l'operazione per quanto riguarda le prescrizioni, consentite dalla digitalizzazione, di fungicidi per colture su larga scala nel SEE.
- (129) Inoltre, la Commissione ritiene che: iv) l'agricoltura digitale, ivi comprese le prescrizioni consentite dalla digitalizzazione, sia caratterizzata dal vantaggio dell'essere il primo operatore; e che v) in seguito all'operazione, gli sforzi di innovazione di Bayer nel contesto dell'agricoltura digitale rischino di essere in tutto o in parte interrotti.
- (130) Di conseguenza la Commissione è dell'avviso che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva in relazione alle prescrizioni agronomiche consentite dalla digitalizzazione a causa dell'eliminazione di un importante vincolo concorrenziale sul mercato, in particolare nel mercato della fornitura di prescrizioni, consentite dalla digitalizzazione, di fungicidi per colture su larga scala in tutti gli Stati membri del SEE nei quali le parti [dispongono del prodotto in fase avanzata di sviluppo].

5.2.6. Integrazione di sementi e prodotti fitosanitari (effetti di conglomerato)

- (131) Bayer è uno dei principali operatori nel mercato dei prodotti fitosanitari a livello globale, mentre Monsanto è un operatore leader nel settore dei caratteri genetici, delle sementi e dell'agricoltura digitale a livello globale. La Commissione ha svolto una valutazione dettagliata della probabilità che l'operazione ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva nel SEE a causa degli effetti di conglomerato che determinano la preclusione dei concorrenti, in particolare in ragione dell'aggregazione dei prodotti fitosanitari e di quelli relativi alle sementi offerti dalle parti, eventualmente facilitata dall'agricoltura digitale.
- (132) La Commissione ha valutato la capacità e l'incentivo dell'entità risultante dalla concentrazione a impegnarsi in strategie di aggregazione a livello tanto di distributori quanto di coltivatori, nonché il probabile impatto di tali strategie sulla concorrenza.
- (133) L'indagine della Commissione non ha confermato che le parti dispongono di un sufficiente potere di mercato in generale e in particolare sui distributori (che a loro volta sembrano avere un forte potere d'acquisto) o sui coltivatori (che sembrano riluttanti a ricevere raccomandazioni e suggerimenti relativi a pacchetti provenienti da fornitori di fattori produttivi) per potersi impegnare con successo in strategie di vendite aggregate.
- (134) Inoltre, poiché i caratteri geneticamente modificati sono coltivati con difficoltà in Europa, il potere di mercato aggiuntivo determinato dall'operazione è limitato.
- (135) In ogni caso, sulla base delle prove disponibili, anche nel caso in cui le parti fossero in grado di perseguire strategie di vendite aggregate, la quota del mercato precluso agli operatori che forniscono prodotti singoli sarebbe modesta e rimarrebbe comunque un numero sufficiente di concorrenti.
- (136) Inoltre, i restanti concorrenti avrebbero probabilmente la capacità e l'incentivo per reagire in maniera efficace.
- (137) Inoltre, le attività emergenti delle parti nell'agricoltura digitale nel SEE non sono considerate suscettibili di modificare le conclusioni di cui sopra in relazione alla possibile aggregazione nel medio termine dato che tali attività sono soltanto nella loro fase di sviluppo e lancio. Le conclusioni relative al loro impatto sull'agevolazione dell'aggregazione sono difficili da trarre in considerazione della natura emergente di questi modelli di business.
- (138) Di conseguenza, nel complesso, nonostante l'entità risultante dalla concentrazione potrebbe cercare di attuare talune strategie di vendite aggregate in futuro, la Commissione non può concludere che l'operazione avrebbe probabilità sufficienti di produrre effetti anticoncorrenziali significativi a causa di tale aggregazione.

5.2.7. Preoccupazioni non legate alla concorrenza

- (139) Durante il procedimento relativo alla concentrazione, numerosi terzi hanno espresso alla Commissione preoccupazioni riguardo a potenziali effetti dell'operazione non correlati alla protezione di una concorrenza effettiva, ad esempio in merito ad ambiente, sviluppo sostenibile e salute pubblica, così come al settore agricolo.

- (140) Pur avendo considerato seriamente tali osservazioni, la Commissione ha valutato la compatibilità dell'operazione con il mercato interno sulla base della verifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, tenendo conto, nel contesto della sua valutazione degli effetti sulla concorrenza, delle preoccupazioni riguardanti l'operazione non legate alla concorrenza, soltanto nella misura consentita e richiesta dal trattato e dal regolamento sulle concentrazioni, ad esempio nel contesto della valutazione della concorrenza sul piano dell'innovazione.

6. MISURE CORRETTIVE

- (141) Al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato interno, il 2 febbraio 2018 la parte notificante ha presentato i primi impegni sui quali la Commissione ha svolto una verifica di mercato.
- (142) Tale verifica ha fornito risultati ampiamente positivi tanto in termini di ambito di applicazione della misura correttiva quanto sulla posizione di BASF in veste di acquirente del pacchetto di misure correttive BASF, tuttavia ha individuato altresì alcune carenze che il 16 febbraio 2018 la parte notificante ha cercato di affrontare presentando gli impegni definitivi.
- (143) Gli impegni definitivi presentano due componenti principali: i) un impegno a cedere a BASF attività aziendali e beni relativi a sementi per colture su larga scala, protezione delle colture e agricoltura digitale ⁽¹⁾ (il «pacchetto di dismissioni BASF») e ii) un impegno a cedere l'attività globale legata alle sementi ortive (l'«attività in dismissione nel settore delle sementi ortive»).

6.1. Pacchetto di dismissioni BASF

- (144) Gli impegni definitivi individuano BASF come acquirente del pacchetto di dismissioni BASF e contengono una clausola relativa all'acquirente iniziale, il che significa che l'operazione potrà essere attuata soltanto dopo che la Commissione avrà approvato 1) BASF come acquirente del pacchetto di dismissioni BASF e 2) gli accordi di compravendita definitivi.
- (145) Nella sua decisione la Commissione non valuta in via definitiva se BASF sia un acquirente adatto né se gli accordi tra la parte notificante e BASF siano coerenti con la decisione e gli impegni definitivi. Ciò è dovuto al fatto che gli accordi definitivi tra Bayer e BASF non sono ancora stati conclusi e che numerose questioni relative all'idoneità di BASF in veste di acquirente richiede ulteriori indagini. La Commissione condurrà tale valutazione separatamente e successivamente all'adozione della presente decisione. Nella sua valutazione degli impegni finali la Commissione ha tuttavia preso in considerazione gli attivi/le capacità di BASF, in qualità di acquirente proposto.

6.1.1. *Le attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala*

- (146) Gli impegni definitivi relativi alle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala comportano la cessione da parte di Bayer della totalità della sua attività globale relativa alle sementi e ai caratteri genetici (ivi comprese le attività di ricerca), subordinata ad alcune limitate eccezioni.
- (147) Le attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala comprendono anche personale in posizioni chiave e una serie di accordi per servizi transitori che Bayer dovrà fornire a BASF.
- (148) La Commissione ritiene che, imponendo a Bayer di cedere attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala, gli impegni definitivi elimineranno le sovrapposizioni orizzontali in tutti i mercati delle sementi per colture su larga scala e dei caratteri genetici di colture su larga scala nei quali la Commissione ha individuato preoccupazioni in materia di concorrenza. La cessione delle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala assicurerà inoltre che la posizione dominante di Monsanto sui mercati dei caratteri genetici di colture su larga scala non venga ulteriormente rafforzata. Infine, la cessione delle attività di ricerca sui caratteri genetici di Bayer risolverà altresì le preoccupazioni individuate dalla Commissione in materia di concorrenza sul piano dell'innovazione.

6.1.2. *Attività in dismissione GA e attivi legati al glifosato*

- (149) Con attività in dismissione GA si intende l'intera attività globale relativa al glufosinato di Bayer, senza eccezione alcuna. Comprende quindi tutti i beni materiali e immateriali e il personale, ivi inclusi 15 membri del personale che occupano posizioni chiave. Al fine di garantire la redditività e la competitività di tale attività sin dal primo giorno e nel lungo termine, saranno messi in atto diversi accordi di fornitura transitori e più a lungo termine.

⁽¹⁾ L'11 aprile 2018 la Commissione ha approvato la richiesta della Bayer di modificare gli impegni per quanto concerne la protezione delle colture (trattamento delle sementi) e l'agricoltura digitale (cfr. punto 7).

- (150) Gli attivi legati al glifosato comprendono tutti gli erbicidi non selettivi (per uso agricolo e non), a base di glifosato, attuali e futuri di Bayer soltanto nel SEE (Bayer conserva infatti questi prodotti al di fuori del SEE). Tali attivi includono tutto il personale pertinente, ivi inclusi 6 membri del personale che occupano posizioni chiave. Non includono invece beni di produzione, bensì diversi accordi di fornitura transitori e più a lungo termine destinati a garantire la redditività e la competitività di detti attivi sin dal primo giorno e nel lungo termine.
- (151) L'attività in dismissione GA e gli attivi legati al glifosato eliminano l'intera sovrapposizione tra i prodotti esistenti delle parti a base di glifosato e glufosinato nel contesto degli erbicidi non selettivi (per uso agricolo e non) nel SEE e risolvono le preoccupazioni della Commissione concernenti gli erbicidi non selettivi agricoli e non agricoli nel SEE.

6.1.3. **Gli attivi relativi ai trattamenti delle sementi** ⁽¹⁾

- (152) Detti attivi includono in particolare i beni necessari per consentire la cessione globale a BASF dei prodotti in fase avanzata di sviluppo e delle attività di trattamento delle sementi di Bayer Poncho, VOTIVO, Poncho/VOTIVO, VOTIVO/RedigoM, VOTIVO 2.0, Poncho/VOTIVO 2.0, COPeO e ILeVO. Gli attivi relativi ai trattamenti delle sementi comprendono, ma non esclusivamente, diritti di proprietà intellettuale, tutti i dati e il *know-how*, tutte le registrazioni dei prodotti e le richieste pendenti di autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione, attivi legati alla vendita e alla commercializzazione, nonché contratti specifici concernenti gli attivi relativi ai trattamenti delle sementi. Bayer si è impegnata altresì a fornire tali prodotti a BASF a costi variabili per un periodo di tempo limitato (fino a quando BASF non sarà in grado di stabilire una fonte di produzione alternativa).
- (153) Gli impegni definitivi concernenti gli attivi relativi ai trattamenti delle sementi elimineranno le sovrapposizioni orizzontali tra le rispettive attività delle parti per quanto riguarda il trattamento nematocida delle sementi e, di conseguenza, risolveranno le preoccupazioni della Commissione.

6.1.4. **Le licenze e i trasferimenti di dati [delle linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi]**

- (154) L'obiettivo delle licenze e dei trasferimenti di dati [delle linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi] consiste nel replicare la posizione concorrenziale detenuta da Bayer, in assenza dell'operazione, in termini di innovazione per erbicidi non selettivi e sistemi di tolleranza agli erbicidi (in combinazione con la cessione dell'organizzazione di ricerca di Bayer sui caratteri genetici nel contesto delle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala).
- (155) Le licenze e i trasferimenti di dati [delle linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi] includono dati sul campo e *know-how* nonché una licenza esclusiva per applicazioni concernenti erbicidi non selettivi. Essi comprendono da uno a due scienziati capo come membri del personale che occupano posizioni chiave per ciascuna linea di ricerca, nonché l'opzione da parte di BASF di offrire impiego ad ulteriori tre dipendenti di Bayer, considerati personale in posizioni chiave, che lavorano nel contesto di una qualsiasi delle tre linee di ricerca.
- (156) Le licenze e i trasferimenti di dati [delle linee di ricerca 1, 2 e 3 in materia di erbicidi non selettivi] risolvono le preoccupazioni della Commissione concernenti l'innovazione per erbicidi non selettivi e sistemi di tolleranza agli erbicidi (in combinazione con la cessione dell'organizzazione di ricerca di Bayer sui caratteri genetici nel contesto delle attività in dismissione nel settore delle colture su larga scala e degli accordi di fornitura per l'isoxaflutolo).

6.1.5. **Attivi relativi all'agricoltura digitale** ⁽²⁾

- (157) L'obiettivo della cessione degli attivi relativi all'agricoltura digitale di Bayer è consentire a BASF di replicare la posizione concorrenziale detenuta da Bayer in assenza dell'operazione.
- (158) L'impegno definitivo prevede una cessione totale a BASF dell'attività di agricoltura digitale di Bayer in tutto il mondo, con la contemporanea concessione di una licenza limitata a Bayer al di fuori dell'America del Nord.

6.2. **Pacchetto concernente le sementi ortive**

- (159) L'attività in dismissione nel settore delle sementi ortive è costituita dall'attività globale di Bayer relativa alle sementi ortive, comprensiva di entità legali, siti, beni, marchi, dipendenti/personale chiave, elenchi di clienti ecc. con eccezioni limitate.
- (160) Uno dei criteri previsti per la selezione dell'acquirente prevede che quest'ultimo sia un nuovo entrante, ossia non controlli già (direttamente o indirettamente) alcuna attività nel settore delle sementi ortive. Questo criterio garantirà la presenza del medesimo numero di operatori esistente prima dell'operazione nei mercati delle sementi ortive.

⁽¹⁾ La descrizione degli attivi relativi ai trattamenti delle sementi rispecchia gli impegni definitivi modificati così come approvati dalla Commissione in data 11 aprile 2018 (cfr. punto 7).

⁽²⁾ La descrizione degli attivi relativi all'agricoltura digitale rispecchia gli impegni definitivi modificati così come approvati dalla Commissione in data 11 aprile 2018 (cfr. punto 7).

- (161) La cessione dell'attività in dismissione nel settore delle sementi ortive elimina quindi le sovrapposizioni orizzontali tra le attività di Bayer e quelle di Monsanto in relazione alle sementi ortive. La Commissione ritiene altresì che l'attività in dismissione nel settore delle sementi ortive sia un'attività redditizia e concorrenziale. Potenziali acquirenti hanno infatti espresso il loro interesse.

7. CONCLUSIONE

- (162) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta non sarà atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso
- (163) Di conseguenza, la concentrazione notificata può essere dichiarata compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-